

Verbale di adunanza

L'anno 2023 ed allì **6 febbraio alle ore 17.00** si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consiliare, presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

GRABBI Simona	Presidente
BERTI Paolo	Segretario
NARDUCCI Arnaldo	Tesoriere
ALASIA Alessandro	BALDASSARRE Paola
BERTOLI Germana	BONA Marco
BONAUDO Stefano	BRENCHIO Alessandra
CONFENTE Assunta	CURTI Maurizio
D'ARRIGO Marco	OLIVIERI Emiliana
PERRINI Angelo Massimo	PORTA Barbara
PREVE Francesco Luigi	REY Cristina
RICHETTA Davide	ROSBOCH Amedeo
SCAPATICCI Alberto	STRATA Claudio

Consiglieri

* * *

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive.

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:

**ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE SCIENTIFICA -
UNIVERSITA' DI TORINO/DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA:
LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE – CICLO DI INCONTRI DAL 1
MARZO 2023.**

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi ad ogni incontro e 4 a quello del 5 aprile.

**ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE FAMIGLIA:
PROTOCOLLO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI E PROTOCOLLO
SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA – 17 FEBBRAIO 2023.**

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi.

1. ESAME VERBALE DEL 30.01.2023.

Il Consiglio approva all'unanimità.

2. ELEZIONI COA E CPO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio,

- *vista la propria delibera del 05/12/2022 di indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio stesso e dei componenti il Comitato per le Pari Opportunità e spirato, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 113/2017, il termine per la presentazione delle candidature alle ore 12:00 del giorno 06/02/2023;*

- *visto l'art. 9 comma 1, della Legge n. 113/2017 per il quale “scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale della quale fanno parte, oltre il presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati*

almeno altri tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati”;

- visto altresì l’art. 9, comma 3 della citata legge per il quale “la designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà” nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. Omissis”;

- considerato che la Presidente, Avv.ta Simona Grabbi, ed il Consigliere Segretario, Avv. Paolo Berti, in quanto candidati, non possono far parte della Commissione Elettorale, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge 113/2017, come sopra riportato;

- considerato che i Consiglieri Alasia, Baldassarre, Bertoli, Bona, Bonaudo, Brenchio, Cavallo, Narducci, Strata, Scapaticci dichiarano di aver presentato le candidature per le elezioni del Consiglio e, quindi, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge 113/2017 di non poter far parte della Commissione Elettorale, mentre l’avvocata e consigliera Barbara Porta dichiara di aver presentato la candidatura per l’elezione del Comitato per le Pari Opportunità;

- rilevato che, come previsto dalla Legge 113/2017, sono pervenute n. 12 (dodici) dichiarazioni di disponibilità a far parte della Commissione Elettorale da parte di avvocati con iscrizione all’Albo non inferiore a cinque anni e che

non hanno presentato candidature;

- ritenuto che il Consiglio, auspicando una cospicua affluenza dei colleghi, reputa di designare come componenti tutti coloro che hanno espresso la disponibilità a far parte della Commissione Elettorale e che conseguentemente non occorre procedere al sorteggio previsto dal comma 3 dell'art. 9 della Legge 113/2017,

DELIBERA

di costituire la Commissione Elettorale che dovrà procedere alla verifica delle candidature e sovrintendere a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti, così come previsto dalla Legge 113/2017 e, a tal fine designa componenti effettivi i seguenti Avvocati:

OMISSIS

Designa, altresì, componenti supplenti i seguenti Avvocati:

OMISSIS

Designa Presidente della Commissione Elettorale l'Avv. XXX e Segretario l'Avv. XXX.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 della Legge 113/2017, si rimette al Presidente ed al Segretario della Commissione la possibilità di delegare le proprie funzioni ai componenti della Commissione stessa.

Dispone che la Segreteria dell'Ordine dia comunicazione della presente delibera ai designati componenti della Commissione Elettorale, invitando il Presidente ed il Segretario della Commissione a dare corso tempestivamente alla verifica delle candidature.

Il Consiglio prende atto, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento del CPO, dei

nominativi designati dal CPO nella seduta odierna nelle persone dei colleghi OMISSIS, dandosi atto che il Consigliere Preve non accetta l'incarico e si indica quale sostituto l'Avv. XXX che ha dato la propria disponibilità, previa ratifica del Comitato uscente.

La Presidente nomina l'Avv. XXX quale Presidente del Seggio elettorale per l'elezione del CPO.

Si dispone la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine.

***3. PROGRAMMI DI GESTIONE EX ART. 37 DL 98/2011 ANNO 2023
– CORTE APPELLO DI TORINO – TRIBUNALE DI TORINO –
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO: OSSERVAZIONI COA AL
PIANO DI GESTIONE SETTORE CIVILE E SETTORE PENALE – REL.
PRESIDENTE***

Il Consiglio approva la bozza elaborata dai Consiglieri Bona e Curti, come corretta dalla Presidente e dal Segretario, e dispone che l'Avv. XXX la invii ai capi degli Uffici.

***4. PROPOSTA DI VARIAZIONE TABELLARE TRIBUNALE DI
TORINO – SETTORE PENALE – OSSERVAZIONI PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE - REL. PRESIDENTE***

Alle ore 17,42 entra la Consigliera Confente.

Il Consiglio approva la bozza di osservazioni alle variazioni tabellari

predisposta dalla Presidente che viene letta e condivisa (l'Avv. XXX la invierà al Presidente del Tribunale).

5. PROPOSTA DI VARIAZIONE TABELLARE GIP – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio vedi sopra.

6. SENTENZA PROCEDIMENTO VS. AVV. XXX – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto dell'avvenuta trasmissione del documento al CDD presso cui è già radicato il procedimento disciplinare per i medesimi fatti.

Alle ore 17,49 entra il Consigliere Rosboch.

7. ALBO GESTORI CRISI DI IMPRESA – PROPOSTA AVV. XXX - REL. PRESIDENTE E BALDASSARRE

Il Consiglio prende atto della segnalazione della Collega XXX, a cui va il nostro ringraziamento, e delibera di evidenziare sul Sito la possibilità per i colleghi di presentare le domande entro il 31 marzo p.v., con un testo che sarà predisposto dalla Consigliera Baldassarre.

Alle ore 17,53 entra il Consigliere Scapatucci.

8. CORTE DEI CONTI: INVITO INAUGURAZIONE ANNO

GIUDIZIARIO 2023 – 28 FEBBRAIO 2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Richetta a presenziare alla cerimonia in rappresentanza del Coa (lo comunicherà XXX).

9. UDIENZA CORTE CASSAZIONE PROCEDIMENTO PENALE VS. XXX – 23 MARZO 2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio delibera di non presenziare in Cassazione, con l'astensione del Consigliere Bonaudo (l'Avv. XXX risponde alla collega XXX).

10. ESITI DEL TEST FINALE DEL CORSO PER I DIFENSORI D'UFFICIO IN MATERIA DI DIRITTO DEGLI STRANIERI E IMMIGRAZIONE – REL. REY

Il Consiglio prende atto che i colleghi OMISSIS hanno superato i test loro somministrati ed incarica la signora XXX degli incumbenti del caso.

11. PARCELLA AVV. XXX – REL. OLIVIERI

Il Consiglio, sentita la relazione della consigliera Olivieri, ai sensi e per gli effetti della Legge 178/2020, delibera di ritenere congruo l'importo degli onorari nella misura fino a XXX.

Si da incarico alla signora XXX di provvedere e si delibera di inviare al CNF un quesito sulla richiedibilità della tassa di opinamento, nel testo che verrà predisposto dal Consigliere Strata.

12. PARCELLA AVV. XXX – REL. SEGRETARIO

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e ritenuto che i preavvisi di parcella emessi dal Collega, tanto per il primo che per il secondo grado di giudizio, siano conformi ai livelli medi del tariffario professionale e dunque coerenti con la complessità del lavoro svolto, delibera di ritenere congrui gli onorari in favore del collega XXX nella misura di euro XXX oltre accessori e sotto deduzione degli acconti.

Si comunichi all'interessato da parte della signora XXX.

**13. RICHIESTA PARERE AVV. XXX IN MERITO ALLA
DISTRAZIONE DELLE SPESE DI LITE – REL. ALASIA E ROSBOCH**

Il Consiglio delibera di rinviare ad altra seduta.

Alle ore 18,19 entra il Consigliere Bona

14. REQUISITI PER LA PERMANENZA DVV: REL. REY

Il Consiglio rinvia ad altra seduta.

**15. RICHIESTA AVV. XXX RICONOSCIMENTO CREDITI
FORMATIVI AL CORSO DI DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO - REL.
ALASIA**

Il Consiglio conferma quanto previsto dal Regolamento del CNF per il riconoscimento dei crediti per l'iscrizione e quanto già scritto dall'Ufficio formazione.

Si comunichi all'interessata da parte di XXX.

16. XXX: RICHIESTA UTILIZZO AULA 74 OGNI LUNEDI' A PARTIRE DAL 06.03.2023 PER CORSO BIENNALE XXX - REL. SEGRETARIO

Il Consiglio, stante il mutato panorama della fruizione delle aule del tribunale ai fini formativi, non concede l'Aula 74 ed in luogo di essa si propone palazzo Capris o Aula Croce, con onere a carico loro di individuare la soluzione migliore considerata anche la lunga durata del corso.

Si comunichi da parte della signora XXX.

Alle ore 18,28 entra la Consigliera Brenchio.

17. RICHIESTA AVV. XXX PARERE PER COSTITUZIONE DI STP PARTECIPATA – REL. BALDASSARRE

Al fine di maggior chiarezza e di fornire gli elementi per un'adeguata valutazione del quesito, pur evidenziando che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non ha alcuna competenza in merito alla richiesta di iscrizione di un professionista, così come di una STP, presso Albi di professioni diversi rispetto a quello forense, così come peraltro già chiarito incidentalmente dal CNF in sede di parere n. 64 del 25 maggio 2016, appare comunque opportuno

ricordare l'evolversi della disciplina in materia di società tra avvocati e di società tra professionisti.

Va rammentato che la costituzione di società tra professionisti, ivi compresi gli avvocati, era esclusa dalla Legge 23 novembre 1939 n. 1815, che prevedeva la costituzione delle sole associazioni tra professionisti vietandone, invece, all'art. 2 la costituzione in società.

Attesa l'intervenuta abrogazione dell'art. 2 della Legge 1815/1939, la Legge 7 agosto 1997 n. 266 rendeva possibile la costituzione di società tra professionisti per tutte le professioni, demandando ad un regolamento – poi mai approvato – la determinazione delle specifiche modalità di costituzione e organizzazione delle stesse.

In tale contesto, nell'ambito dell'esercizio dell'attività forense, interveniva un primo provvedimento, il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96, che introduceva la figura della Società tra Avvocati, consentendo dunque a questi ultimi la possibilità di costituirsi in società seppur con taluni stringenti limiti, quali in particolare - per quanto qui interessa - l'incompatibilità alla partecipazione a più di una Società tra Avvocati (art. 21 del D. Lgs. 96/2001).

Con il successivo D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Decreto Bersani), convertito in Legge 428/2006, veniva poi eliminato il divieto di esercizio dell'attività professionale interdisciplinare, pur in ogni caso con il sopra citato limite, già dettato per le STA, dell'incompatibilità per il singolo professionista di partecipazione a più di una società (art. 2, lett. c), D.L. 223/2006).

Un'importante svolta veniva poi apportata dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183, che all'art. 10 definitivamente ammetteva la possibilità (in generale) di costituire società per l'esercizio di attività professionali secondo i modelli

societari previsti dal Codice Civile e consentiva l'ingresso nella relativa compagine societaria anche di soci non professionisti.

Di particolare interesse, ai fini della presente analisi, è quanto ribadito all'art. 10, comma 6, Legge 183/2011 prevedente che “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti”: come chiarito dall'art. 6 del successivo D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 tale incompatibilità “si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza”.

Sotto la vigenza delle disposizioni del D.Lgs. 96/2001 e della L. 183/2011 ed al fine di un miglior coordinamento della disciplina, la successiva legge di riforma della professione forense (Legge 31 dicembre 2012 n. 247) ha all'art. 5, nella sua originaria formulazione, delegato il Governo ad adottare un apposito decreto legislativo volto a disciplinare in modo specifico ed organico la figura della STA secondo specifici principi e criteri direttivi, quali - per quanto qui interessa - il divieto per il singolo avvocato a far parte di più di una STA.

In attesa di tale intervento governativo, con la riforma del Codice Deontologico Forense del 2014 tale divieto veniva trasfuso nel nuovo art. 70, comma 3, CDF che ha espressamente previsto la possibilità per il singolo avvocato di partecipare ad una sola associazione tra professionisti o società tra avvocati.

Tuttavia, atteso il mancato adempimento da parte del Governo della sopra indicata delega, la successiva Legge 4 agosto 2017 n. 124 abrogava l'art. 5 della Legge 247/2012 ed introduceva nella Legge Professionale Forense il

nuovo art. 4 bis che consente l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria attraverso società di persone, di capitali o cooperative, purché non si esplichino attraverso società fiduciarie, trust o per interposta persona, e ne detta i requisiti fondamentali.

Nulla il nuovo art. 4 bis Legge 247/2012 disciplina, invece, in relazione alla possibilità o meno per l'avvocato di partecipare a più di una STA, non riportando nel suo testo lo specifico divieto all'uopo imposto dalle precedenti disposizioni legislative sopra riepilogate.

Tale dunque è il quadro d'insieme delle norme su cui si innesta il presente parere.

○○○○○○

Tanto riepilogato, attesa l'introduzione del nuovo art. 4 bis L. 247/2012, appare in primo luogo opportuno domandarsi a quale normativa si debba fare riferimento in caso di partecipazione di un avvocato ad una società tra professionisti ed, in particolare, se siano ancora vigenti le disposizioni del D.Lgs. 96/2001 ovvero se le società tra avvocati possano essere costituite sotto l'egida della (più generale) disciplina della L. 183/2011.

A tale preliminare interrogativo hanno dato risposta le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018 hanno chiarito, seppur con perplessità e criticità di taluni commentatori, che l'esercizio della professione forense in forma associata è da ritenersi espressamente regolato dall'art. 4 bis L. 247/2012, avente carattere di norma speciale prevalente sulla generale disciplina contenuta nella L. 183/2011 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina contenuta nel D. Lgs.

96/2001.

Può dunque concludersi che allo stato è consentito agli avvocati esercitare la professione forense, ove optino per la forma societaria, solo mediante STA costituite ai sensi dell'art. 4 bis L. 247/2012 e non già per il tramite STP.

Tanto chiarito, come si è detto sopra, l'art. 4 bis L. 247/2012 non contiene – diversamente dai pregressi interventi legislativi – alcun espresso divieto alla partecipazione da parte dell'avvocato a più di una STA.

Ciò comporta dunque il sorgere di un ulteriore interrogativo, ossia se il suddetto divieto sia da ritenersi tutt'ora vigente anche per gli avvocati oppure se possa ritenersi del tutto superato per la professione forense.

La ratio che ha indotto il Legislatore alla disciplina delle diverse forme di aggregazione professionale pare far propendere per la prima soluzione, ossia per la permanenza del divieto anche per la professione forense, essendo evidente il generale intento a porre un divieto ad una pluralità partecipativa al fine di una maggiore tutela della personalizzazione delle prestazioni professionali.

Tuttavia, i pareri allo stato rinvenuti presso il CNF sembrano far propendere per una soluzione più distensiva seppur il tema non sia ancora stato trattato in modo specifico.

A tal proposito, infatti, seppur in tema di associazioni professionali, il CNF con parere n. 19 del 18 aprile 2018 ha infatti risposto di fatto positivamente al quesito all'uopo formulato dal COA di Torino circa la possibilità per un avvocato di essere socio di due associazioni professionali, segnalando che, attesa l'intervenuta soppressione con la L. 124/2017 del previgente comma 4

dell'art. 4 della L. 247/2012 (che prevedeva la possibilità per un avvocato ad essere associato ad una sola associazione), è conseguentemente da ritenersi abrogato il comma 3 dell'art. 70 del Codice Deontologico Forense (che, come si è detto sopra, prevedeva altresì il divieto alla partecipazione a più di una associazione professionale o a più di una STA).

Più complesso appare, tuttavia, il caso in cui non si tratti del singolo avvocato bensì di una associazione professionale ovvero di una STA a voler partecipare ad un'altra forma di organizzazione collettiva.

Ove la partecipazione alla STA sia richiesta da una associazione professionale, in luogo dei singoli professionisti, il CNF con parere n. 18 del 19 febbraio 2021 ha espresso parere negativo sulla base delle seguenti sintetiche motivazioni, che si ritiene possano applicarsi anche al caso di STA che intenda partecipare ad altra STA:

- *l'art. 4 bis, comma 2, lett. a) della L. 247/2012 è chiaro nell'indicare quale fermo ed inderogabile requisito soggettivo della STA la presenza di soci iscritti all'Albo per almeno due terzi del suo capitale sociale, essendo questo “un elemento che tipizza la STA, onde assicurare la personalità della prestazione professionale a rendersi dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente”;*
- *da quanto sopra consegue che “l'alternatività soggettiva dell'associazione professionale [così come della STA] rispetto ai professionisti - persone fisiche comporta che la prima non può sostituire i secondi ai fini della ricorrenza del suddetto requisito soggettivo”;*

- qualora si ammettesse la partecipazione da parte di una organizzazione collettiva ad una STA “l’incarico professionale non potrebbe essere materialmente svolto da professionisti-persone fisiche (professionisti), non rivestendo questi ultimi lo status di soci della STA”, con conseguente violazione dell’art. 4 bis, comma 3, L. 247/2012;
- nelle STA l’incarico professionale viene conferito alla società “così determinandosi una dissociazione tra il soggetto che assume l’incarico (la società) e colui che lo porterà ad esecuzione (il professionista abilitato e socio della società”;
- pur consentendo la STA tale dissociazione, “il cliente è tutelato nella misura in cui ha contezza – in forza dell’applicazione del regime di pubblicità dichiarativa in ambito societario – di chi siano i professionisti (persone fisiche) che rivestono lo status di socio della STA, così essendo a conoscenza di coloro deputati astrattamente ad eseguire l’attività professionale richiesta alla società”;
- di contro, ammettendo la partecipazione da parte di una organizzazione collettiva, sarebbe per il cliente “più difficile l’individuazione del novero dei professionisti che effettivamente eseguiranno l’incarico conferito alla STA, stante l’ulteriore schermo soggettivo costituito dal socio-associazione professionale” [ovvero dal socio-STA].

Conclude, dunque, il CNF nel sopra citato parere che “la STA è uno strumento organizzativo patrimoniale immaginato allo scopo di agevolare l’esercizio dell’attività forense e che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale, oltre che la riserva dell’attività di assistenza giudiziaria in capo

agli avvocati. Tale equilibrio viene assicurato nella STA in presenza di soci-professionisti [...] che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto; qualsivoglia ulteriore schermo soggettivo svisciva il filo rosso che, nelle STA, lega l'organizzazione alla personalità della prestazione".

Essendo dunque preminente l'interesse alla tutela della personalità della prestazione professionale, può dunque ritenersi, alla luce delle suddette motivazioni, che una STA non possa partecipare ad altra STA.

○○○○○○

Tanto chiarito, l'analisi del tema in questione porta l'insorgenza dell'ulteriore interrogativo se sia da ritenersi del tutto precluso al singolo avvocato partecipare ad una STP ed ancora se tale preclusione riguardi anche la STA.

Sul primo quesito si è già espresso il CNF, che in più occasioni, pur ribadendo il principio sopra ricordato circa la possibilità per gli avvocati di costituirsi in società per l'esercizio della professione forense unicamente tramite STA ex art. 4 bis L. 247/2012, ha tuttavia ritenuto ammissibile per un avvocato partecipare ad una STP purchè per essa lo stesso non svolga la tipica e riservata attività forense (CNF parere n. 49 del 15 dicembre 2022 che conferma il precedente n. 64 del 25 maggio 2016).

Conseguentemente, si ritiene che il singolo avvocato possa assumere la carica di socio di mero investimento in una STP.

Atteso tuttavia il divieto di pluralità partecipativa ancora presente all'art. 10 della L. 183/2011 sulle società tra professionisti in generale e che non fa distinzione tra socio professionista e socio non professionista, appare potersi concludere negativamente circa la legittimità di una STA a partecipare ad una

STP e ciò quand'anche la STA dovesse rivestire la carica di mero socio di minoranza o di investimento.

A tal proposito, appare dirimente quanto riferito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in sede di circolare n. 33 del 31 luglio 2013 che, nell'evidenziare come "l'assenza di specificazioni in ordine alla qualifica del socio rispetto al quale l'incompatibilità va "misurata" [...] fa propendere per un'interpretazione rigorosa della disposizione e conduce a sostenere che la regola sull'incompatibilità determinata dalla partecipazione contemporanea a più s.t.p. trovi applicazione rispetto a tutti i soci, indipendentemente dal ruolo assunto all'interno della s.t.p., senza procedere a distinzione tra soci professionisti, soci per prestazioni tecniche o soci per finalità di investimento", con la conseguenza altresì che "sembrerebbe esclusa, poi, la partecipazione ad una s.t.p. da parte di altra s.t.p., dal momento che potrebbe in tal modo originarsi un'indiretta elusione della regola per cui la partecipazione del socio è consentita solo ed esclusivamente in una s.t.p.".

ooooooo

Orbene, alla luce di tutto quanto sopra brevemente riepilogato, si ritiene di poter concludere negativamente al quesito formulato in ordine alla possibilità per una Società tra Avvocati di partecipare con quota minima, anche solo quale mero socio di capitali, alla costituzione di una Società tra Professionisti. Si comunichi al Collega (si conservi questo parere da parte di XXX nell'archivio dei pareri di deontologia del Consiglio).

**18. INVITO EVENTO 31.03.2023 ORGANIZZATO DA XXX E XXX:
INTERNATIONAL SEMINAR ON CONTINUATION OF HUMAN
RIGHTS VIOLATIONS IN AFGHANISTAN, EMPHASIZING THE
GENOCIDE OF THE HAZARA PEOPLE – REL. PORTA**

Il Consiglio delibera di incaricare la Consiglieria Porta, coorganizzando con XXX stante la gratuità dell'evento, a presenziare all'evento. Si comunichi da parte di XXX.

**19. SIGNORA XXX: INCIDENZA DEL CONGEDO STRAORDINARIO
SUL FONDO INCENTIVANTE – REL. SEGRETARIO – SCAPATICCI**

Il Consiglio, vista l'imminente distribuzione del Fondo medesimo e stante il parere espresso dall'Avv. XXX, delibera di ritenere che la signora XXX debba concorrere alla distribuzione del 75% del Fondo, anche per i giorni inerenti il congedo straordinario.

20. RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. D'ARRIGO

Il Consiglio rinvia ad altra seduta.

21. PROPOSTA CONVENZIONE XXX – REL. ESPOSITO

Il Consiglio rinvia ad altra seduta, stante l'assenza di offerta economica.

**22. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 07.02.2023 E VERBALI
DEL 31.01.2023 – REL. OLIVIERI E CONFENTE**

Il Consiglio prende atto.

23. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI:

**FONDAZIONE FULVIO CROCE – GRUPPO 24 ORE: NFT E
METAVERSO – 14 MARZO 2023.**

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi.

**ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA: LE
INVESTIGAZIONI DIGITALI: GLI STRUMENTI DI CUI PUO' DISPORRE IL
DIFENSORE E IL LORO UTILIZZO – CICLO DI INCONTRI – A PARTIRE
DAL 9 MARZO.**

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi per ciascun evento.

**FONDAZIONE FULVIO CROCE: PADRE E FIGL*: RAPPORTI IN
EVOLUZIONE E PROBLEMI RICORRENTI – 27 FEBBRAIO 2023.**

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi.

**ORDINE AVVOCATI TORINO – COMITATO PARI OPPORTUNITA' –
FONDAZIONE FULVIO CROCE: TALK E PROIEZIONE FILMS – DUE
INCONTRI – 8-9 MARZO 2023.**

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi per ciascuno.

**FONDAZIONE FULVIO CROCE – ORDINE PSICOLOGI PIEMONTE –
ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI:
CALL FOR WRITERS. PSICOLOGI, MEDICI E AVVOCATI SI SCOPRONO
SCRITTORI – CICLO DI INCONTRI – DAL 23 FEBBRAIO 2023.**

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi per ogni evento.

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO

Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l'Ufficio segnalazioni del COA di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di ciascun avvocato interessato:

OMISSIS

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in materia civile

delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola pratica.

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO

Il Consiglio, viste l'istanza dell'Avvocato:

XXX

lo autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 27.5.1994.

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale.

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Il Consiglio prende atto:

- *della costituzione dell'Associazione Professionale XXX tra l'Avv. XXX, l'Avv. XXX e l'Avv. XXX.*

L'associazione ha sede legale in XXX;

- *dell'ingresso dell'Avv. XXX nell'Ass. Prof. XXX.*

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.:

OMISSIS

diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dai richiedenti di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge

ordina l'iscrizione

dei medesimi nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 6 febbraio 2023.

*Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale agli interessati ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che i richiedenti (**muniti di toga e pazienza**), dovranno prestare l'impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta, **il giorno XXX alle ore XXX, presso XXX.***

° Alle ore XXX i richiedenti sono attesi per un preliminare incontro con la Presidente, alla sede XXX; dovranno esibire copia della ricevuta di Euro

168,00 - c/c 8003 (versata alle Concessioni Governative ed allegata all'istanza di iscrizione) e dovranno predisporre apposito verbale di impegno solenne che viene allegato alla presente e che dovrà essere poi riconsegnato al Consigliere Segretario.

° **Alle ore XXX** presso XXX potranno accedere altresì fino ad un numero massimo di due familiari o accompagnatori.

ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE

Il Consiglio, vista la domanda del dott. XXX -
diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti all'Ufficio Legale di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge -
vista inoltre la dichiarazione dell'XXX da cui risulta che il dott. XXX svolge la sua attività in via esclusiva presso l'ufficio Legale di quell'Ente –

ordina l'iscrizione

del dott. XXX nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 6 febbraio 2023.

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che il richiedente (**munito di toga e pazienza**), dovrà prestare l'impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta, **il giorno XXX alle ore XXX, presso XXX.**

° **Alle ore XXX** il richiedente è atteso per un preliminare incontro con la

Presidente, alla sede XXX; dovrà esibire copia della ricevuta di Euro 168,00 - c/c 8003 (versata alle Concessioni Governative ed allegata all'istanza di iscrizione) e dovrà predisporre apposito verbale di impegno solenne che viene allegato alla presente e che dovrà essere poi riconsegnato al Consigliere Segretario.

° Alle ore XXX presso XXX potranno accedere altresì fino ad un numero massimo di due familiari o accompagnatori.

REISCRIZIONE

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. XXX diretta ad ottenere la reinscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione come Avvocato del XXX e successiva cancellazione dagli Albi, a domanda, in data XXX e preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge -

ordina la reinscrizione

dell'avv. XXX nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 6 febbraio 2023.

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, viste le domande dei dott.:

OMISSIS

dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense -

ordina l'iscrizione

dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense con anzianità da oggi.

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA' /CONVENZIONE

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nel Registro dei praticanti pervenuta da studenti dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, considerato il contenuto dell'art. 40 Legge professionale, della convenzione tra il CNF e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza, la convenzione tra l'Università degli Studi di Torino ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino

delibera

l'iscrizione al Registro dei Praticanti avvocati le studentesse:

OMISSIS

TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa XXX, diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di XXX a quello di Torino.

Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di XXX dal quale risulta che la dott.ssa XXX è stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati in data XXX,

ordina l'iscrizione

della medesima per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di XXX nel Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che alla medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del XXX.

Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata.

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista l'istanza delle dott.sse:

OMISSIS

diretta ad ottenere l'abilitazione al patrocinio come previsto dall' art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247 -

delibera

di abilitare le medesime al patrocinio così come previsto dall'art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247.

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell'art. 41 Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

L'abilitazione decorre da oggi 06/02/2023, data di iscrizione nell'apposito registro.

L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni caso comunque all'interno della durata di iscrizione al Registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra alle interessate con avvertenza che le stesse dovranno prestare entro 60 giorni l'impegno solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.

NULLA-OSTA

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv.ta XXX, diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo ordinario degli Avvocati di Torino a quello di XXX.

Vista la regolarità di iscrizione della medesima e preso atto che non sussistono nei confronti dell'Avv.ta XXX procedimenti di sorta

concede il nulla-osta

all'Avv.ta XXX per il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo ordinario degli Avvocati di Torino a quello di XXX, con avvertenza che si provvederà alla cancellazione della medesima non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX.

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. XXX, diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo ordinario degli Avvocati di Torino a quello di XXX.

Vista la regolarità di iscrizione della medesima e preso atto che non sussistono

nei confronti dell'Avv. XXX procedimenti di sorta

concede il nulla-osta

all'Avv. XXX per il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo ordinario degli Avvocati di Torino a quello di XXX, con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX.

CANCELLAZIONI

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione del Dott.:

XXX

Vista la domanda di cancellazione dell'Avv.:

OMISSIS

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall'Albo tenuti da questo Ordine Forense.

La seduta viene tolta alle ore 19,00.

Il Consigliere Segretario

Avv. Paolo Berti

La Presidente

Avv. Simona Grabbi